



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ALGHERO

Via Eleonora d'Arborea n. 2 – 07041 Alghero (SS)
Centralino: 079 953174 – 079 986811 – Telefax: 079-984606 – Numero blu: 1530 – VHF Ch16
Web: www.alghero.guardiacostiera.it – E-mail: ucalghero@mit.gov.it – PEC: cp-alghero@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

PORTO DI ALGHERO - MOLO DI SOTTOFLUTTO STALLI DESTINATI AL PARCHEGGIO DI MEZZI DELLE FORZE DI POLIZIA

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Alghero:

- VISTA:** l'Ordinanza n. 77/03 del 25.11.2003 *“Regolamento per la disciplina della circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Alghero”* dell'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 53/19 del 05.09.2019 *“Regolamento del porto di Alghero”* dell'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione;
- VISTA:** la richiesta pervenuta in data 28.04.2021 dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero, con la quale il citato Comando ha formalizzato l'esigenza di prevedere stalli dedicati per la sosta delle autovetture di servizio;
- CONSIDERATO:** l'attiguo specchio acqueo dedicato all'ormeggio dei mezzi navali appartenenti ad alcune Forze di Polizia e stazionanti all'interno del sorgitore;
- CONSIDERATO:** l'esito dei sopralluoghi effettuati in loco ed ai quali hanno partecipato esponenti dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero e della Sezione Navale della Guardia di Finanza di Alghero;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

RENDE NOTO

Nell'area del Molo di Sottoflutto, in posizione meglio evidenziata nell'allegato stralcio planimetrico, sono dedicati numero cinque stalli alla sosta di mezzi in dotazione alle “Forze di Polizia”.

ORDINA

Art.1 – Divieto di sosta

1. A far data dall'emanazione della presente ordinanza, purché sia implementata la necessaria segnaletica verticale ed orizzontale, nell'area di cui al rende noto è vietata la sosta, con rimozione forzata, di vetture non appartenenti alle Forze di Polizia.

Art.2 – Disposizioni finali e sanzioni

1. I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 comma 2 ovvero dell'art. 1161 comma 2 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "*ordinanze*" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/alghero;
- invio a cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Pierclaudio MOSCOGIURI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7
marzo 2005 n. 82 e norme collegate



In giallo, area dedicata alla sosta delle autovetture delle Forze di Polizia.